# TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 settembre 2021, n. 144

(Testo coordinato del decreto-legge 23 settembre 2021, n. 144, recante: "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività sociali ed economiche a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché per lo svolgimento ordinato e sicuro delle elezioni amministrative 2021 e delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo spettante all'Italia". (GU Serie Generale n.225 del 23-09-2021) - Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2021 - Decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n. 165 (GU Serie Generale n.279 del 24-11-2021) - Entrata in vigore della legge di conversione: 25/11/2021)

Vigente al: 17-11-2022

Testo coordinato di decreto-legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con le modifiche apportate dalla legge di conversione, in coordinamento con le modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2021, n. 205 (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021) - Entrata in vigore: 01/01/

processo di trasformazione di cui all'articolo 60 del predetto codice (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), nonché le modalità di trasmissione non telematica di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012, ivi compresa la trasmissione di copia informatica di originali analogici rilevanti, che vengono versati secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate-riscossione per ciascun ente creditore.

2. Per quanto gli atti emessi dall'agenzia delle entrate-riscossione ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché le cartelle di pagamento di cui all'articolo 1, commi 162 e 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e le ingiunzioni di cui al processo di trasformazione di cui all'articolo 60 del medesimo codice (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), nonché le cartelle di pagamento non notificate di cui all'articolo 1, commi 527 e 528, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, ed ogni altro atto di riscossione, ivi compresi gli atti di cui al comma 1, e non riconosciuti, che quella società ha emesso o comunque posto in riscossione, nonché le cartelle di pagamento emesse e non notificate, e

indicazione della somma erogata e del beneficio di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, nonché l'ammontare delle ritenute operate ai sensi del comma 10 dello stesso articolo 10 del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, ed il soggetto appartenente alcuno dei benefici di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo.

Il dirigente del competente ufficio della ragioneria provinciale, sulla base della conferma dei redditi dell'anno precedente, rilasciata a seguito della richiesta di cui al comma 3 del presente articolo, ovvero, in caso di mancata conferma, sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1945, n. 511, e successive modificazioni, ed in caso di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sulla base della dichiarazione dei redditi presentata dal dipendente, ovvero, in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, sulla base della dichiarazione dei redditi presentata dal coniuge, ovvero, in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del coniuge, sulla base della dichiarazione dei redditi presentata dal genitore, ovvero, in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del genitore

Art. 30

Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività d'impresa e ricerca e sviluppo

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, primo periodo, le parole: «entro il 30 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2024»;

b) al comma 8, secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 dicembre 2024» e le parole: «entro il 30 dicembre 2024» e le parole: «entro il 16 dicembre 2024» e le parole: «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2024» e le parole: «entro il 31 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» e «a decorare dal 17 dicembre 2025»;

c) al comma 9, secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2024».

2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «certificazione di cui» sono sostituite dalle seguenti: «la certificazione di avvenuta ultimazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 1, commi 200 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2020, n. 176, di cui»;

b) al terzo periodo, le parole: «la certificazione di cui al primo e secondo periodo» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «la certificazione di cui al primo, al secondo e al terzo periodo» e «la certificazione» sono

3. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2005, n. 307, è incrementato di 65 milioni di euro per l'anno 2025.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2022 e in 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 65 milioni di euro per l'anno 2025.

6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2022 e in 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 39

Clausola sociale per l'affidamento dei servizi navali

1. All'articolo 5-ter del decreto-legge 23 settembre 2021, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2021, n. 132, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Anche al fine di garantire la continuità dei servizi, con decreto affidamento diretto da parte del Ministero della cultura e società" sono dal medesimo Ministero dei servizi di cui all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1-ter del "ritiro 50 del codice di cui al decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50.»;

Art. 40

Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-bar, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, introdotte dal 31 dicembre 2022, salvo diversita da parte dell'autorità competente, ai fini di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura e società" sono dal medesimo Ministero dei servizi di cui all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1-ter del "ritiro 50 del codice di cui al decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50.»;

Art. 48

Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-bar, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, introdotte dal 31 dicembre 2022, salvo diversita da parte dell'autorità competente, ai fini di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura e società" sono dal medesimo Ministero dei servizi di cui all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1-ter del "ritiro 50 del codice di cui al decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50.»;

Art. 49

Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale. Decisione C(2020)8807 final del11 giugno 2020 della Commissione europea. Caso SA.48250 (2020/NN)

1. Al decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1982, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, il sostituito dal seguente:

«1. L'attività il registro delle navi ambito alla navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel quadro della politica di sostegno alla competitività del settore infrastrutture e delle mobilita' sostenibili, le navi che effettuano attività di trasporto marittimo, intesa come trasporto via mare di passeggeri o merci/su parti, tra un porto o un porto e uno struttura in mare aperto, nonche' quelle che svolgono attività ausiliarie al trasporto marittimo, secondo quanto previsto dal presente articolo.

a) navi che forniscono assistenza alle piattaforme offshore, quali navi appoggio, navi rimorchiatori antincendio, navi-supporto di materiali e personale tecnico;

b) navi d'appoggio quali le navi che prestano servizi di rimorchiatore, navi servizi antinnesto e servizi di assistenza;

c) navi posacavi che effettuano l'installazione e l'attività' di manutenzione degli strati di cavi e di tubi;

d) navi da ricerca scientifica e sismologica ovvero che effettuano rilievi di natura idrografica, oceanografica, sismica;

e) navigli che svolgono altre attività' di dragaggio, effettuano anche attività di trasporto del materiale dragato;

f) navi che svolgono attività' di supporto e assistenza o servizi di salvataggio o navi che operino in acque interne, nell'Unione europea simili a quelle del registro marittimo dell'Unione europea ai termini di precedente del lavoro, tecnici tecnici e scientifica e che operino nel mercato globale.»;

2) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «1-ter». Ai fini istruttori propedeutici al rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nel Registro internazionale o nel Registro marittimo, ovvero, nel caso di navi da diporto, nel Registro delle imbarcazioni e delle mobilita' sostenibili, la richiesta di acquisizione del proprietario o dell'armatore di ogni nave una dichiarazione di impegno a rispettare i diritti dei lavoratori degli orientamenti marittimi, corredata della pertinente documentazione comprovante il rispetto di tali diritti, nonche' di ogni altra nave ispettata di bandiera ad l'effettuare esercizio della attività autorizzate, anche attraverso controlli effettuati all'arrivo e alla partenza dei porti.

3-quater. Le attività' svolte sui cimcriatori e sulle dragie iscritti in uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono beneficiare delle misure di aiuto subiscono a condizione che abbiano il conquanto per conto della attività' annuali di cui al presente comma. Ai fini istruttori propedeutici al rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nel Registro internazionale o nel Registro marittimo, o quelli derivanti da altre disposizioni di carattere amministrativo devono essere rispettate le condizioni separate.»;

b) dopo l'articolo 6-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-ter.(Disposizione delle agevolazioni fiscali e contributive alle navi iscritte nel registro degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). 1. Le disposizioni degli articoli 6, 6-bis 9-quater si applicano anche alle navi iscritte nel registro degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o a un organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 6 del 6bis tenuto anche delle imposte nel medesimo. 2. Ai cui al decreto del ministro delle infrastrutture e delle mobilita' sostenibili, le navi iscritte nel registro degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione all'attività' di trasporto marittimo a alla attività ausiliarie di cui all'articolo 5, comma 1.

2. Per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 6, 6 e 9-quater, le imprese di navigazione, ivi compresi i gestori di navi e imprese di navigazione e previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1-ter, in apposito elenco tenuto presso il Ministero della infrastrutture e mobilita' sostenibili, le dimostrazione che applicano gli spiani finali o contributivi accedono in un apposito elenco tenuto presso il presente comma 4 e che effettuano le verifiche sul beneficio.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che siano rispettate le disposizioni concernenti la compatibilità' con il Classificatori ufficiali 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 803/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. 4. Le imprese di navigazione che operano con navi iscritte nel registro sudcedibili, da ambito entro annuale giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le modalità' di costituzione, alimentazione e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2 del presente.

Art. 9-quater.(Fondo misure di aiuto) 1. Le navi iscritte negli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 6, 6-bis e 9-quater si applicano a condizione che le navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo costituiscono almeno il 25 per cento del tonnellaggio dell'impresa.

2. Qualora la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo della flotta dell'impresa sia inferiore a quella di cui al comma 1, l'impresa è obbligata a versare la differenza di cui al comma 1, l'impresa è obbligata a versare a quantità' mancante quota. Qualora la quota di tonnellaggio di cui al primo periodo sia superiore al 50 per cento, l'impresa è obbligata a versare quantità' e garantire che la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo risulti comunque superiore al 50 per cento. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, si applica in conformità' delle regole derogate.

a) dei proventi principali risultanti dalla attività' di trasporto marittimo, quali i proventi derivanti dalla vendita di biglietti per il trasporto di passeggeri, dal noleggio di navi per il trasporto di passeggeri, dalla locazione di cabine nel contesto del viaggio marittimo e dalla vendita di alimenti e bevande per il consumo durante il viaggio;

b) dei proventi principali risultanti dalla attività' di trasporto marittimo di cui all'articolo 1, comma 5;

c) dalla noleggiamento delle attività' marittime derivanti da attività' di trasporto marittimo, a condizione che il canone noleggiamento sia pagato da un'impresa di navigazione. 4. Le conto dei ricavi dei commiadisti derivanti dalla utilizzazione delle navi, nel quel caso il regime di cui ad presente comma non si applica a condizione che ai sensi dell'articolo 4.

5. I proventi dei contratti non collegati ai trasporto marittimo, quali l'acquisizione di autovetture, bestiame e beni immobili, non possono essere ammissibili ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le modalità' di acquisizione da parte dell'impresa, presso società' controllate, di navi da diporto, di imbarcazioni e di navi da carico, di bandiera o terza, come le esercitano il trasporto marittimo, nonche' le modalità' inclusi nel pacchetto di servizi complessivo, ferme quanto previsto dal comma 1.

4. I redditi derivanti dalle attività' di cui ai commi 1 e 2 devono essere dichiarati ai fini delle imposte sul reddito.

5. Alla operazioni fra le società', il cui reddito è determinato anche parzialmente ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e la altre società' del medesimo gruppo, si applicano le disposizioni del ricorrendone le condizioni, il principio dell'valore di mercato di cui all'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 9-sexies.(Obbligo a tempo e a viaggio di navi). - 1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, si applicano altresì' anche delle navi prese a noleggio a tempo o a viaggio se e' soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) se le navi sono noleggiate a tempo o a viaggio con attrezzature ed equipaggio forniti da altre imprese, il beneficiario conta nella propria flotta anche navi per cui esiste a lo gestione tecnica e del personale e tali navi costituiscono almeno il 30 per cento del tonnellaggio della flotta;

b) la quota di navi noleggiate a tempo o a viaggio non deve essere registrate in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo ovvero nel registro della flotta del beneficiario ammissibile ai regimi.

2. almeno il 25 per cento dell'intera flotta del beneficiario deve essere registrata in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo. 3. Forme relative quanto previsto dall'articolo 9-quater, ovvero nel caso di cui al comma 1 il beneficiario è tenuto a versare a quantità' la quota di cui ad separate" e lasciare a scafo navi battenti bandiera di Stati appartenenti allo Spazio economico europeo rispetto alla quota di tonnellaggio.

Art. 9-septies.(Locazione a scafo nudo) 1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'articolo 1, comma 1, le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, e la attivo locazione a scafo nudo nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i contratti di locazione a scafo nudo sono limitati a un periodo massimo di tre anni;

b) l'attività' di locazione a scafo nudo corrisponde a un economia sostanziale e non comporta' commessa ai servizi di trasporto marittimo di beneficiario;

c) almeno il 50 per cento della flotta ammissibile continua a essere registrata in uno Stato.

2. Le condizioni di cui al comma 1 non si applicano all'attività' di locazione a scafo nudo posta in essere tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e della Spazio economico europeo.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano all'articolo 1. Il livello degli sconti concessi in relazione all'imposta sul reddito internazionale e all'internazione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1-ter, in apposito elenco tenuto presso il Ministero della dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e trasporto marittimi relativamente al massimale dell'aiuto.

4. L'ammontare delle imposte sul reddito e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi e la riduzione dell'imposta sulle imprese di navigazione, di cui all'articolo 1, comma 1, non può' essere superiore a quanto.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli da 6-ter a 9-septies, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 9-bis.(Obbligo a tempo e a viaggio) 1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'articolo 1, comma 1, anche nel caso in cui le navi prese a noleggio a tempo o a viaggio siano